



**Politecnico  
di Torino**

---

## **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

---

**Gestione dei "CENTRI STAMPA" ubicati presso le sedi  
del Politecnico di Torino di C.so Duca degli Abruzzi e  
Viale Mattioli - TORINO  
CIG 95652169F1  
CUI S00518460019202200032**

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

**ing. Renato Parizia**

**F.to Renato PARIZIA**



## SOMMARIO

<b>Sezione I – Profili contrattuali</b> .....	<b>4</b>
1. <b>Definizioni generali</b> .....	<b>4</b>
2. <b>Oggetto dell'appalto</b> .....	<b>4</b>
3. <b>Durata della concessione</b> .....	<b>5</b>
4. <b>Verifica di conformità</b> .....	<b>5</b>
5. <b>Valore economico della concessione</b> .....	<b>5</b>
6. <b>Oneri a carico della Stazione Appaltante</b> .....	<b>6</b>
7. <b>Manutenzione ordinaria e straordinaria</b> .....	<b>6</b>
8. <b>Costi del servizio e contributo a favore dell'Ateneo</b> .....	<b>6</b>
9. <b>Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva</b> .....	<b>7</b>
10. <b>Obblighi assicurativi a carico del Concessionario</b> .....	<b>8</b>
11. <b>Disposizioni particolari riguardanti la concessione</b> .....	<b>9</b>
12. <b>Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto</b> .....	<b>9</b>
13. <b>Clausola risolutiva espressa</b> .....	<b>10</b>
14. <b>Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip</b> .....	<b>12</b>
15. <b>Esecuzione in danno</b> .....	<b>12</b>
16. <b>Disdetta del contratto da parte del Concessionario</b> .....	<b>12</b>
17. <b>Cessione del contratto e cessione dei crediti</b> .....	<b>12</b>
18. <b>Recesso</b> .....	<b>12</b>
19. <b>Pagamento del contributo all'Ateneo e modalità di fatturazione</b> .....	<b>13</b>
20. <b>Tracciabilità dei flussi finanziari</b> .....	<b>13</b>
21. <b>Inadempienze e penalità</b> .....	<b>13</b>
22. <b>Subappalto</b> .....	<b>14</b>
23. <b>Pagamento dei subappaltatori</b> .....	<b>15</b>
24. <b>Foro competente</b> .....	<b>15</b>
25. <b>Obblighi di riservatezza</b> .....	<b>15</b>
26. <b>Treatmento dei dati personali</b> .....	<b>16</b>
27. <b>Rinvio</b> .....	<b>17</b>
<b>Sezione II – Specifiche tecniche</b> .....	<b>18</b>
28. <b>Descrizione del servizio</b> .....	<b>18</b>
29. <b>Destinatari del servizio</b> .....	<b>19</b>
30. <b>Orari</b> .....	<b>19</b>



---

31.	Prezzi .....	20
32.	Luogo di esecuzione del servizio .....	20
33.	Concessione dei locali .....	21
34.	Obblighi del Concessionario .....	23
Sezione III - PERSONALE .....		24
35.	Disposizioni generali relative al personale .....	24
36.	Disposizione specifiche in relazione al personale impiegato nei "Centri Stampa" .....	25
37.	Responsabile del servizio .....	26
38.	Clausola sociale .....	26
39.	Norme comportamentali del personale .....	26
Sezione III - Criterio di aggiudicazione .....		27
Allegati .....		27



## Sezione I – Profili contrattuali

### 1. Definizioni generali

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

**Stazione Appaltante o S.A.:** Politecnico di Torino;

**Affidatario o Concessionario:** Impresa, raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio che è risultato aggiudicatario;

**RUP:** Responsabile Unico di Procedimento;

**DEC:** Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante (Responsabile dell'esecuzione del contratto);

**Capitolato Speciale D'Oneri ovvero CSO:** presente atto compresi tutti i suoi allegati;

**Specifiche Tecniche:** insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che il Concessionario deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante.

### 2. Oggetto dell'appalto

L'affidamento attiene ad una concessione di servizi in cui la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

Il servizio oggetto dell'affidamento in concessione è relativo alla gestione dei "Centri Stampa" ubicati nelle sedi del Politecnico di Torino di Corso Duca degli Abruzzi 24 e Viale Mattioli 39 – Torino. Le modalità di espletamento del servizio sono descritte nella sezione II del presente CSO.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel presente CSO, nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Il Concessionario dovrà garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali descritti nel presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati, applicando i prezzi di listino imposti dalla Stazione Appaltante, di cui all'Allegato C, al netto del ribasso offerto in fase di gara.

Il Concessionario potrà proporre all'utenza ulteriori servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto a quelli previsti nell'Allegato C; tali servizi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento, che potrà negare il proprio assenso qualora vengano ritenuti troppo costosi o non coerenti con l'attività affidata in concessione. Tra questi servizi potrà essere valutata la possibilità di vendere pubblicazioni e riviste di aree di interesse del Politecnico.



Destinatari dei servizi sono gli studenti, i docenti, il personale del Politecnico di Torino.

Il potenziale bacino di utenza è stato stimato in circa 30.000 persone. La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto è libera; pertanto, il Politecnico non assume alcun impegno a garanzia di un numero minimo di utenti, né di fatturato.

Nel servizio oggetto di affidamento si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.

### **3. Durata della concessione**

La concessione avrà durata quinquennale a partire indicativamente da marzo 2023 ovvero dalla data del verbale di consegna dei locali.

La consegna dei locali è prevista indicativamente per il giorno 1° marzo 2023.

L'eventuale determinarsi di eventi straordinari che possono determinare la sospensione o l'avvio posticipato del servizio, comunque autorizzata dal RUP, comporta l'estensione della concessione per un periodo uguale a quello della sospensione senza che questo comporti modifiche alle altre condizioni della concessione.

### **4. Verifica di conformità**

Il Responsabile unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, se nominato.

Nel caso di difformità del servizio o parti di essa alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, il Politecnico potrà richiedere all'Affidatario di eliminare a proprie spese – entro il termine di **5 giorni** - le difformità e/o i vizi riscontrati, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'affidatario e la risoluzione del contratto qualora il servizio fosse del tutto inadatto.

### **5. Valore economico della concessione**

Il valore economico complessivo della prestazione, determinato sulla base del volume di attività (comprensivo della vendita di appunti universitari) e delle caratteristiche del servizio, è stimato in 1.350.000,00 euro + IVA, per l'intera durata contrattuale.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.



## **6. Oneri a carico della Stazione Appaltante**

Sono a carico del Politecnico di Torino gli interventi di manutenzione straordinaria nonché la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati.

Il rimborso da parte del concessionario delle spese di manutenzione e gestione degli impianti centralizzati avverrà sulla base di quanto previsto nell' Allegato D.

## **7. Manutenzione ordinaria e straordinaria**

A partire dalla data di consegna dei locali, sono a carico del Concessionario le cure e gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria dei locali ad esso affidati, degli arredi dei locali, dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti in uso al gestore.

Nella manutenzione ordinaria rientra la tinteggiatura dei locali, da effettuare prima dell'inizio del servizio.

È a carico del Concessionario la manutenzione straordinaria relativa a opere, impianti, attrezzature e arredi fornite dal Concessionario stesso.

Per quanto riguarda i requisiti igienico sanitari che il Concessionario è obbligato a rispettare si rimanda alla normativa vigente.

## **8. Costi del servizio e contributo a favore dell'Ateneo**

Sin dall'inizio della concessione, tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie alla gestione dei Centri Stampa sono interamente a carico del Concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costi per allestimento e arredamento dei locali (come meglio specificati nell'allegato E);
- costi del personale;
- costi per gli approvvigionamenti;
- costi per ottenere le necessarie licenze e autorizzazioni;
- costi per la pulizia e la disinfezione dei locali;
- tasse e imposte riconducibili all'attività (tra cui TARI per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani);
- assicurazioni;
- canone concessorio (di indicativamente 16.025,30 €/anno);
- dotazione di una linea telefonica/dati pubblica;
- rimborso delle utenze e in generale di tutte le spese di gestione che verranno quantificate a consuntivo sulla base dei costi sostenuti dal Politecnico di Torino e sulla base delle letture dei contatori eventualmente installati, delle spese di conduzione, gestione e



manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati, delle spese per i servizi generali di sede.

## **9. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Affidatario è tenuto a prestare, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato art. 103.

La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall'art. 93, c. 2 del D.lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa in possesso dei requisiti di cui al c. 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'Affidatario risulti in possesso delle certificazioni indicate all'art. 93, c.7, del D.lgs. 50/2016, nella misura ivi prevista. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle certificazioni ivi indicate, in corso di validità, ovvero produrre documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne consentono la qualificazione quale microimpresa o PMI.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.



## **10. Obblighi assicurativi a carico del Concessionario**

Il Politecnico rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o sinistri a persone, animali o cose e per furto di beni materiali derivanti da fatti o eventi connessi al servizio svolto dal Concessionario, responsabilità che in ogni caso ricadrà sulla ditta stessa.

Prima della stipula del contratto, l'Affidatario consegna al Politecnico una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile dell'impresa verso i terzi per tutte le attività relative al servizio oggetto di affidamento con il seguente massimale di garanzia di Euro 1.500.000,00 per sinistro.

Tale garanzia dovrà comprendere nel novero dei terzi anche i dipendenti del Politecnico, nonché tutti i soggetti che partecipano anche occasionalmente all'attività delle sedi interessate.

La garanzia dovrà estendersi ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà del Politecnico di Torino o di terzi e detenute o affidate in consegna al Politecnico, compresi i beni di proprietà dei dipendenti e di chi altro partecipi anche occasionalmente all'attività del Politecnico.

La garanzia si estenderà inoltre ai danni derivati da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute, e ai danni causati alle cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Tale polizza dovrà coprire:

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;
- la responsabilità civile incombente al Concessionario per danni indiretti.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento del servizio, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio.





## **11. Disposizioni particolari riguardanti la concessione**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente CSO da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di affidamenti pubblici. In particolare, il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Il Concessionario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

In particolare il Concessionario si intende inoltre obbligato all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

## **12. Diffida ad adempiere e risoluzione di diritto del Contratto**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Nel caso di Inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.



In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

### **13. Clausola risolutiva espressa**

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del concessionario;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale del concessionario;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora il concessionario risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle



- medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
  - m) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
  - o) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n° 5 penalità nel corso del medesimo anno;
  - p) inadempienze reiterate del Concessionario dopo la comminazione di n° 3 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
  - q) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Concessionario, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidatario degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall'art. 48, c. 17 e 18 del D.lgs. 50/2016.

L'Affidatario dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.



#### **14. Risoluzione del contratto per sopravvenienza di Convenzioni Consip**

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procederà alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura negoziata qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999
- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

#### **15. Esecuzione in danno**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del Concessionario, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese del Concessionario, oltre ad applicare le previste penali.

#### **16. Disdetta del contratto da parte del Concessionario**

Qualora il Concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere l'intera cauzione definitiva a titolo di penale, nonché di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'affidamento della prestazione ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

#### **17. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c. 13, D.lgs. 50/2016.

#### **18. Recesso**

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo secondo quanto previsto all'art. 109 D.lgs. 50/2016, cui si rinvia.



## **19. Pagamento del contributo all'Ateneo e modalità di fatturazione**

Il contributo dovuto dal Concessionario in base a quanto previsto al par. 8 del presente CSO, dovrà essere versato:

- relativamente al canone concessorio, in rate **annuali anticipate**;
- relativamente all'importo dovuto a titolo di rimborso per le utenze (di cui all'Allegato D), in rate **annuali posticipate**;

Per entrambi i casi verrà emessa apposita fattura da parte dell'Ateneo.

Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura.

## **20. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136 /2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e s.m.i. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

## **21. Inadempienze e penalità**

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili al concessionario, il Politecnico di Torino potrà applicare le seguenti penalità:

1. In caso di chiusura dei Centri stampa per indisponibilità del personale o per il mancato funzionamento delle macchine sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura per i primi dieci giorni naturali e consecutivi, dall'undicesimo giorno verrà applicata una penale giornaliera di € 300,00. Oltre il ventesimo giorno il Politecnico si riserva la facoltà di pronunciare la risoluzione del contratto, addebitando al Concessionario le maggiori spese occorrenti per procurarsi il servizio altrove (anche ricorrendo alla graduatoria della procedura esperita) oltre gli eventuali ulteriori danni.
2. Nei casi in cui nei locali adibiti ai servizi di gestione dei Centri stampa:
  - non vengano rispettati gli orari di apertura e chiusura
  - il listino prezzi - che dovrà essere corrispondente a quanto previsto in offerta -non venga debitamente esposto in modo ben visibile,
  - l'orario di apertura/chiusura non venga debitamente esposto in modo ben visibile sarà applicata una penale di € 200,00.



3. Nei casi in cui il servizio sia reso con uno standard qualitativo inadeguato (materiali di scarsa o insufficiente qualità, attrezzature non idonee, comportamento o competenza del personale inadeguati, etc.) ovvero i prezzi applicati non siano quelli indicati nel listino, si applicherà una penale di € 200,00 a contestazione.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento del canone concessorio e delle utenze, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza della rata, il Politecnico applicherà una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso in cui il mancato pagamento dovuto si protragga per oltre 3 mesi, il Politecnico si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto, addebitando al Concessionario gli eventuali ulteriori danni.
5. Nel caso di ritardo nella restituzione dei locali, il Politecnico applicherà una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo a partire dall'11° giorno lavorativo successivo alla data prevista per la consegna stessa.

Per l'applicazione delle penali si procederà, a mezzo e-mail alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante prelievo a valere sulla cauzione definitiva.

## **22. Subappalto**

In relazione all'affidamento di cui al presente CSO, la Stazione Appaltante ammette la possibilità che l'Affidatario ricorra al subappalto di parte della prestazione contrattuale, previa autorizzazione del Politecnico purché:

- a) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato le parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- b) non sussistano in capo al subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49, comma 2 del D.L. 77/2021.



In caso di subappalto, l'Affidatario porrà in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al Politecnico la verifica che nei contratti sottoscritti dall'Affidatario medesimo con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura oggetto del presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dall'Affidatario al Politecnico a cura del legale rappresentante o di un suo delegato.

L'Affidatario, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente, che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Politecnico e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino ove ha sede l'Amministrazione appaltante o concedente.

### **23. Pagamento dei subappaltatori**

Il Politecnico corrisponderà direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi/ai fornitori di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

### **24. Foro competente**

Eventuali controversie relative al presente contratto d'appalto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

### **25. Obblighi di riservatezza**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **26. Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Politecnico di Torino e gli operatori economici concorrenti si impegnano a trattare i "dati personali" forniti o comunque raccolti nel corso della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla stessa.

Con la stipula contrattuale, il Politecnico di Torino e l'Affidatario si danno reciprocamente atto:

- di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR");
- che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di selezione del contraente di cui al presente CSO, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino e l'Affidatario

- sono Titolari del trattamento ai fini del presente paragrafo, e con la stipula contrattuale s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura;
- si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss.





del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

I dati di contatto del Politecnico di Torino ai fini del presente paragrafo sono i seguenti:

- Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore
- I dati di contatto del Titolare sono
  - PEC: [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it).
  - per informazioni e chiarimenti: [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it).
- il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it).

## **27. Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.



## Sezione II – Specifiche tecniche

### 28. Descrizione del servizio

Il servizio oggetto dell'affidamento in concessione è relativo alla gestione dei “Centri Stampa” ubicati nelle sedi del Politecnico di Torino di Corso Duca degli Abruzzi 24 e Viale Mattioli 39 – Torino, comprensivo di:

- Allestimento locali (forniti dal Politecnico) per lo svolgimento del servizio;
- Installazione di tutte le apparecchiature necessarie a garantire i seguenti servizi minimi:
  - Stampa/fotocopie bianco/nero (formati A4 e A3)
  - Stampa/fotocopie a colori (formati A4 e A3)
  - Rilegatura a spirale ( $8\leq\text{mm}\leq 51$ )
  - Rilegatura colla a caldo (formati A4)

Il Concessionario dovrà fornire, oltre agli apparecchi di copia e stampa, anche tutte le attrezzature e i materiali di consumo necessari per l'erogazione del servizio (carta, toner, ricambi...), nonché l'assistenza tecnica in caso di guasti e malfunzionamenti.

Le attrezzature dovranno essere conformi alla vigente normativa e dovranno essere certificate per il rispetto delle norme igieniche e della salute pubblica.

Il Concessionario si impegna ad assumere le misure pertinenti a garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale (CAM). In generale tutti i dispositivi installati e utilizzati dovranno essere nuovi (acquistati o noleggiati), muniti di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure revisionati secondo le norme del Green Public Procurement, adeguati alle moderne tecnologie, conformi alla normativa nazionale e comunitaria in tema di sicurezza e qualità.

Inoltre, tutte le apparecchiature dovranno:

- a) supportare la funzionalità di stampa fronte-retro;
- b) supportare la funzionalità di stampa di due o più pagine per foglio;
- c) essere compatibili con l'utilizzo di carta ecologica;
- d) avere valori di emissione inferiori ai limiti di legge.

Il Concessionario si impegna ad utilizzare solo carta e materiali di alta qualità. La carta utilizzata per le fotocopie dovrà essere di cellulosa mista o vergine ovvero di cellulosa riciclata per almeno il 70% con peso adeguato (copie e stampe  $\geq 80\text{g/m}^2$ ); in ogni caso la fornitura di carta dovrà rispettare i CAM di cui al PAN GPP.



Laddove applicabile, la fornitura di materiale di consumo dovrà rispettare il DM 17 ottobre 2019 – “**Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro**”.

## **29. Destinatari del servizio**

I destinatari del servizio sono:

- Gli studenti
- I dipendenti del Politecnico di Torino
- Tutti coloro che hanno titolo ad accedere ai locali dell'Ateneo

## **30. Orari**

Il gestore dovrà garantire i servizi oggetto di affidamento nei seguenti orari:

- Sede di C.so Duca degli Abruzzi 24:
  - dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 nei giorni di apertura del Politecnico;
- Sede di C.so Mattioli 39:
  - dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni di apertura del Politecnico;

Né l'utenza né il gestore potranno accedere ai locali negli orari di chiusura del Politecnico.

L'orario di apertura e chiusura dei “Centri Stampa” dovrà essere esposto permanentemente in maniera visibile nei locali. La violazione di tale obbligo darà luogo all'applicazione di penali.

Il calendario e l'orario di apertura delle Sedi di Ingegneria e di Architettura sono suscettibili di variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al Concessionario e comunque sempre disponibili consultando la pagina [https://www.swas.polito.it/services/orari\\_sedi/](https://www.swas.polito.it/services/orari_sedi/).

Eventuali richieste di variazioni temporanee dell'orario dei Centri Stampa da parte del Concessionario dovranno essere adeguatamente motivate e saranno oggetto di apposita autorizzazione dal DEC.

Il Concessionario avrà la facoltà di sospendere l'attività per un periodo massimo di 6 settimane/anno che dovranno essere collocate nei periodi 1 - 31 agosto e 22 dicembre – 6 gennaio.

Nel caso in cui il Politecnico delibere periodi di chiusura per festività (estive o natalizie) il Concessionario dovrà necessariamente far coincidere le proprie chiusure con quelle dell'Ateneo. Le chiusure dell'Ateneo per ponti o eventi straordinari non rientreranno nel computo dei periodi di chiusura del Concessionario.



### **31. Prezzi**

1. Il Concessionario dovrà applicare i prezzi di listino imposti dall'Amministrazione, di cui all'Allegato C, al netto del ribasso offerto in fase di gara.
2. I prezzi al pubblico potranno essere arrotondati secondo le modalità di cui al successivo punto 7.
3. A partire dal 2° anno di gestione, il Concessionario potrà richiedere annualmente un adeguamento dei prezzi, pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per impiegati ed operai (Istat FOI senza tabacchi). L'adeguamento prezzi verrà applicato al listino vigente al momento della richiesta con l'applicazione degli arrotondamenti di cui al successivo punto 7.
4. Il Concessionario dovrà esporre, permanentemente ed in modo visibile, nei locali adibiti a "Centri stampa", il listino prezzi applicato, che dovrà essere corrispondente a quanto previsto in sede di offerta. La violazione di tali obblighi darà luogo all'applicazione di penali.
5. Il Concessionario dovrà rilasciare agli utenti scontrini o fatture secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
6. Il Politecnico si riserva la facoltà di effettuare controlli sui prezzi applicati e sulla qualità del servizio reso. Eventuali violazioni saranno sanzionate con l'applicazione di penali.
7. Gli arrotondamenti dei prezzi di listino risultanti dal ribasso e dagli adeguamenti ISTAT, dovranno essere fatti - per prezzi espressi a listino con due cifre decimali - seguendo i seguenti criteri:
  - Se il prezzo ribassato/adeguato ha la terza cifra decimale minore di 5, la seconda cifra decimale rimane invariata;
  - Se il prezzo ribassato/adeguato ha la terza cifra decimale maggiore o uguale a 5, incremento di 1 la seconda cifra decimale

### **32. Luogo di esecuzione del servizio**

1. Per l'espletamento del servizio, il Politecnico metterà a disposizione del Concessionario, mediante concessione, gli spazi meglio identificati nella planimetria allegata al presente CSO (Allegato A). Più precisamente:
  - **Sede di Ingegneria** – locali posti al piano seminterrato, aventi una superficie di circa 130 mq (locali I007 – I008 – I013);
  - **Sede di Architettura** – locali posti al piano terra, nei fabbricati ottocenteschi, di circa 93 mq (locali R021 – R003);



2. I suddetti locali, che saranno consegnati al Concessionario previa redazione di apposito verbale, sono dotati di impiantistica di base, secondo le vigenti leggi in materia di sicurezza del lavoro, e possiedono i requisiti di igiene e sicurezza idonei per l'attività cui sono destinati.
3. I locali dovranno essere restituiti alla scadenza della concessione in buono stato, salvo il normale deterioramento d'uso.
4. In caso di riorganizzazione e redistribuzione degli spazi per finalità inerenti l'attività istituzionale dell'Ateneo, il Politecnico si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, in vigenza della concessione, il rilascio degli spazi preventivamente concessi, con contestuale assegnazione di nuovi locali ubicati nella medesima sede.
5. I locali di nuova assegnazione potranno avere una superficie inferiore, anche del 30%, rispetto a quella dei locali preventivamente affidati, ma saranno comunque idonei all'espletamento delle attività oggetto di affidamento.
6. Nel caso di cui ai punti 4 e 5 il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al trasferimento della propria attività presso i nuovi locali, assumendosi tutti gli oneri relativi al trasloco e al riallestimento. In nessun caso il Concessionario potrà avanzare richieste di indennizzo per l'eventuale sospensione delle attività dovute al trasferimento.
7. L'assegnazione di nuovi spazi al Concessionario non comporterà una modifica del canone concessorio definito negli atti di gara.

### **33. Concessione dei locali**

1. I locali adibiti a "Centri Stampa" saranno assegnati dal Politecnico in concessione al solo ed unico fine di consentire al gestore l'espletamento dei servizi affidati. La concessione dei locali sarà subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della gestione dei centri stampa, non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di gestione da cui deriva.
2. La concessione dei locali sarà regolamentata con specifico atto, in cui verrà altresì stabilito il relativo canone concessorio, pari a complessivi € 16.025,30 annui oltre IVA in misura ordinaria, oltre agli oneri per utenze e servizi, a titolo di ristoro dei costi connessi alla rinuncia temporanea dell'Ateneo all'utilizzo degli spazi concessi.
3. Il canone e gli oneri per utenze e servizi sono stati modulati in base all'andamento degli ultimi anni. Si precisa che: il canone (così come gli oneri) non potrà subire diminuzioni a meno del verificarsi di eventi straordinari documentati e non riconducibili al Concessionario né alla Stazione Appaltante.



4. Le Parti si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione degli spazi, ed indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intenderanno costituire un rapporto di locazione, trattandosi di concessione amministrativa da parte di pubblica amministrazione finalizzata e strumentale al raggiungimento delle finalità di cui al contratto di concessione dei servizi e subordinata a tutti gli effetti alla stessa concessione.
5. Utenze e servizi di competenza del Politecnico di cui all'Allegato D, verranno rimborsati dal gestore con le modalità ivi previste. Ogni altro eventuale servizio non compreso tra quelli indicati nell'allegato D è da intendersi a cura e spese del concessionario. Così come per il canone concessorio, vale quanto stabilito al punto 3 del presente articolo.
6. Il canone ed i costi relativi a utenze e servizi di competenza del Politecnico, non contabilizzati a consumo, saranno rivalutati annualmente a partire dal 2° anno della concessione, secondo le variazioni percentuali dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (Istat FOI senza tabacchi).
7. Canone concessorio ed utenze saranno versati annualmente (rispettivamente anticipatamente e posticipatamente) dal gestore al Politecnico. In fase di avvio dei servizi, il canone dell'anno in corso verrà calcolato come frazione dello stesso.  
Il relativo versamento sarà effettuato alle scadenze previste direttamente sul C/C del Politecnico di Torino.
8. Il Politecnico si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali in essi custoditi. A tal fine, dovrà essere consentito l'accesso ai locali da parte del personale autorizzato dal Politecnico.
9. Il Concessionario non potrà effettuare lavori di trasformazione dei locali e degli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto del Politecnico.
10. Qualsiasi variazione effettuata dal Concessionario sugli impianti esistenti dovrà essere documentata da una dichiarazione, rilasciata dalla Ditta esecutrice dei lavori, attestante la conformità degli stessi alla normativa vigente in materia. Copia di tale dichiarazione dovrà essere consegnata al Politecnico.
11. Il Concessionario è comunque responsabile dei locali ad esso assegnati.
12. Al termine della concessione il Concessionario non avrà titolo ad esigere un indennizzo o una buonuscita.



13. I locali affidati dal Politecnico al Concessionario dovranno essere da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione, salvo diversa autorizzazione del Politecnico.
14. È fatto divieto al Concessionario cedere in tutto o in parte gli spazi oggetto della concessione senza la preventiva autorizzazione del Concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile ed il Politecnico potrà richiedere l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.
15. Al termine del contratto di concessione il Politecnico di Torino tornerà in possesso dei locali, che il Concessionario dovrà lasciare entro i termini stabiliti dal contratto in perfetto stato di pulizia, funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione, liberi e vuoti e sgomberi da arredi, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o diffide da parte del Politecnico.
16. Verrà a tal proposito redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio con il Concessionario.
17. Nel caso in cui il Concessionario non rispettasse i tempi di restituzione dei locali, il Politecnico applicherà le penali previste nel presente capitolato.
18. Qualora si ravvisassero danni arrecati a struttura e/o impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente al Concessionario.
19. Le spese sostenute dal Politecnico per eventuali danni che venissero riscontrati in contraddittorio con il Concessionario saranno oggetto di valutazione economica e gli importi relativi saranno addebitati al Concessionario; il Politecnico di Torino si riserva di avvalersi della cauzione definitiva oltre al risarcimento di eventuali danni.

### **34. Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario si obbliga ad informare il Responsabile del Procedimento di eventuali osservazioni, reclami e suggerimenti ricevuti, sotto qualsiasi forma, dagli utenti dei servizi, corredando eventualmente l'informazione con la documentazione contenente spiegazioni, giustificazioni e/o proposte utili.

Il Politecnico si riserva di acquisire - anche mediante questionari di *customer satisfaction* - le valutazioni degli utenti in merito alla gestione dei Centri stampa, con particolare attenzione ai servizi offerti agli studenti.



Eventuali reclami saranno comunicati al Concessionario che dovrà fornire, obbligatoriamente e per iscritto, spiegazioni e giustificazioni.

A cadenza annuale devono essere presentati rapporti in formato elettronico con i dati sulla carta consumata, con le stime degli impatti ambientali evitati grazie agli interventi eseguiti, con il numero delle cartucce sostituite, la denominazione sociale del produttore ed il codice del prodotto delle cartucce consegnate e l'eventuale possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. I rapporti devono indicare le misure di gestione ambientale attuate per ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla logistica del ritiro e la fornitura dei consumabili. L'Aggiudicatario si rende disponibile a inviare altri mezzi probatori pertinenti, laddove richiesti dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della presente concessione.

Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dal Concedente per la verifica della conformità del servizio.

Il contratto sarà risolto di diritto qualora l'autorizzazione all'esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall'Autorità competente.

## **Sezione III - PERSONALE**

### **35. Disposizioni generali relative al personale**

1. Il concessionario dovrà disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Politecnico per tutta la durata della concessione.
2. Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali, delle condizioni normative e contributive previsti/e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, dovrà essere dipendente del Concessionario o coadiuvante.
3. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.
4. Il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni), di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro





gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

5. Su richiesta del Politecnico, il Concessionario dovrà esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale del personale impiegato nelle attività richieste e di tutti gli adempimenti inerenti il rapporto di lavoro.
6. Il Politecnico in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà agli organi competenti le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che il Concessionario dovrà immediatamente reintegrare.
7. La somma trattenuta sarà restituita soltanto quando gli organi preposti avranno dichiarato che il concessionario si è posto in regola.
8. Il Politecnico si riserva, inoltre, il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso, il Concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Politecnico.
9. Il Concessionario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto della convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino", pubblicato sul sito internet di Ateneo all'indirizzo [http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp\\_generali/atti\\_generali/](http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/)
10. La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

### **36. Disposizione specifiche in relazione al personale impiegato nei "Centri Stampa"**

1. Entro 20 giorni dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà presentare l'elenco nominativo dei lavoratori occupati nei Centri Stampa indicando, per ciascuno, la qualifica e la situazione assicurativa e previdenziale, nonché il CCNL applicato.
2. Il Concessionario si impegna a segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo (entro sette giorni dall'avvenuta variazione) e con tutti i dati di identificazione. Inoltre dovrà provvedere ad integrare l'eventuale assenza del personale allo scopo di garantire in qualunque momento i servizi.



3. Nei Centri stampa dovrà essere assicurato il numero minimo di risorse umane indicato nell'allegato B, in possesso delle necessarie competenze per garantire l'espletamento dei servizi minimi previsti nell'allegato C.
4. In considerazione dell'elevato livello di internazionalizzazione dell'Ateneo, che comporta la presenza di un alto numero di studenti stranieri, dovrà essere garantita la presenza continua presso i Centri stampa di almeno un operatore, per ciascuna copisteria, dotato di buona conoscenza della lingua inglese.
5. Tutte le unità di personale impiegate nel servizio di gestione dei Centri stampa dovranno essere munite di apposito cartellino di riconoscimento.

### **37. Responsabile del servizio**

1. Il Concessionario deve nominare un Responsabile del servizio quale unico interlocutore nei rapporti con il Politecnico, che svolgerà le funzioni di responsabile del contratto.
2. Il responsabile del servizio, al quale farà capo il personale dedicato, dovrà garantire il buon funzionamento e la regolarità di tutti i servizi nonché assicurare il rispetto del contratto.

### **38. Clausola sociale**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 811.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato F - Consistenza organico, che contiene il numero degli addetti con indicazione degli eventuali lavoratori svantaggiati, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

### **39. Norme comportamentali del personale**

1. Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:
  - tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
  - osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dal Politecnico;



- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Politecnico;
  - mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi, in merito all'organizzazione e all'attività del Politecnico o altro.
2. Il Politecnico potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti del concessionario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.

### **Sezione III – Criterio di aggiudicazione**

Il servizio oggetto della concessione sarà affidato al concorrente che avrà proposto il maggior ribasso percentuale rispetto al listino prezzi a base di gara definito dalla Stazione Appaltante. La percentuale di rialzo dovrà essere indicata con un numero di decimali non superiore a due.

### **Allegati**

- Allegato A - Planimetrie centri stampa
  - Allegato B - Dotazione per minima - risorse umane e attrezzature
  - Allegato C - Elenco dei servizi minimi e listino a base di gara
  - Allegato D - Riepilogo costi e servizi centri stampa
  - Allegato E - Investimenti e costi di start up
  - Allegato F - Consistenza organico
- 
- Allegato 1 - Istanza di partecipazione
  - Allegato 2 - Requisiti di partecipazione
  - Allegato 3 - Modello offerta economica